

Fascicolo 10.11\2021\210

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: CAP HOLDING S.p.A. con sede legale in Milano - Via Rimini n. 38 - Autorizzazione unica per l'esercizio di attività di messa in riserva (R13), digestione anerobica (R3), recupero energetico (R1) a partire da rifiuti biodegradabili per autoconsumo, all'interno del depuratore di Canegrate Via Cascinette n. 35/37 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR175917
RAGIONE SOCIALE	CAP HOLDING S.P.A
C.F./P.IVA	00870140159 /13187590156
SEDE LEGALE	Milano - Via Rimini n. 38
SEDE OPERATIVA	Canegrate Via Cascinette n. 35/37
CODICE ATECO	37.00

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 6
Particella catastale	Mappale n. 208
Gauss Boaga x	1495.496,00
Gauss Boaga y	5.046.792,00
Via/Piazza/Località	Via Cascinette n. 35/37
Comune	Canegrate
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006, art. 12 del d.lgs. 387/2003 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input checked="" type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Data di rilascio autorizzazione:	Data dell'Autorizzazione/Data di notifica dell'atto
Scadenza autorizzazione :	10 anni dalla data di notifica dell'atto
Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione

	X Recupero (R1, R3) <input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R1) <input type="checkbox"/> Smaltimento (D8) X R13 X D15/R13 in uscita
--	--

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1 Istanza pervenuta il 21/10/2021 (prot. n. 0163039);
 3.2 Avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza di servizi il 02/12/2021 (prot. n. 0189575);
 3.3 Sospensioni del procedimento dal 02/12/2021 (prot. n. 0189575) all' 11/04/2022 (prot. n. 0061407);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO ED ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO

L'area su cui insiste l'impianto di depurazione nel Comune di Canegrate occupa una superficie complessiva di 80.000 mq, risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola avete oggetto "Planimetria generale Rete fognaria e punti di emissione in atmosfera" - Tav. n. 1 datata Dicembre 2021.

L'impianto di depurazione acque reflue urbane di Canegrate DP01504601 è a servizio dei Comuni di Canegrate, Legnano, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona nonché parte di Cerro Maggiore (capoluogo) e del Comune di Castellanza in Provincia di Varese. In base a quanto comunicato, la potenzialità attuale autorizzata, in funzione della capacità organica di progetto del depuratore di Canegrate-Olona Nord risulta pari a 151.800 A.E. L'impianto è di tipo a ciclo continuo, costituito da un impianto biologico a fanghi attivi su tre linee parallele, con ossidazione e nitrificazione e digestione anaerobica dei fanghi.

Al depuratore pervengono due collettori distinti, il primo dei quali riunifica i rami San Giorgio su Legnano-Canegrate e Legnano-San Vittore Olona-Canegrate, mentre il secondo proviene da Cerro Maggiore.

Presso l'impianto è prevista attività di stoccaggio per la produzione di biogas mediante digestione anaerobica e successivo recupero energetico in caldaie esistenti. Dal punto di vista delle attività di gestione rifiuti, esse si configurano come attività di:

- Stoccaggio mediante messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, non pericolosi di matrice organica, di origine alimentare, per le successive operazioni di recupero e delle frazioni decadenti;
- Pretrattamento mediante triturazione R12 al fine di separare le diverse frazioni che compongono i colli di rifiuti (separazione della frazione liquida dall'imballaggio);
- Recupero R3 finalizzato alla produzione di biogas in digestione anaerobica;
- Recupero energetico R1 in caldaie esistenti che effettuano la valorizzazione energetica del biogas prodotto in parte da fanghi di depurazione ed in parte da rifiuti (le caldaie sono due ma non funzionano in contemporanea, in quanto una è di riserva all'altra).

I rifiuti giungono in impianto in autobotte sfusi o confezionati nei loro imballaggi, che possono essere in plastica o in vetro. I rifiuti sfusi sono stoccati direttamente nelle vasche di omogeneizzazione prima di essere inviati alla linea fanghi per la produzione di biogas attraverso il processo di digestione anaerobica (operazioni R3 e R1), mentre i rifiuti conferiti in colli, prima di essere inviati a recupero, sono triturati per la separazione dei vari imballaggi attraverso l'utilizzo di n. 2 trituratori. La frazione organica separata è quindi inviata insieme ai rifiuti sfusi alle vasche di omogeneizzazione per essere poi inviata a digestione anaerobica per il suo recupero.

Le vasche di equalizzazione prima del rilancio ai digestori saranno quindi così costituite:

- Vasca omogeneizzazione (sigla 66a) 80 m3;
- Vasca omogeneizzazione (sigla 66b) 150 m3;
- Vasca omogeneizzazione (sigla 66c) 80 m3;

La biomassa sottoposta a processo biologico anaerobico è così costituita in parte da rifiuti non pericolosi di origine alimentare e in parte da fanghi di depurazione provenienti dalla linea depurativa delle acque reflue. L'utilizzo di rifiuti alimentari nel processo di digestione anaerobica migliora la resa produttiva del biogas che viene già prodotto. Da questo punto in poi il materiale segue il percorso dei fanghi del depuratore, dai quali si produce biogas. Il biogas viene stoccato in gasometro (Area 17) identificata come are di messa in riserva R13 e quindi avviato a caldaia (recupero R1).

La biomassa sottoposta a processo biologico anaerobico mesofilo è così costituita in piccola parte da rifiuti quali acque reflue derivanti dalle operazioni di pulizia di mense, yogurt, latte in polvere e liquido, alimento proteici scaduti o fuori specifica, e in parte da fanghi di depurazione provenienti dalla linea depurativa delle acque reflue. L'utilizzo di rifiuti alimentari nel processo di digestione anaerobica (R3) migliora la resa produttiva del biogas che viene già prodotto. Da questo punto in poi il materiale segue il percorso dei fanghi del depuratore, dai quali si produce biogas (R3). Il biogas viene stoccato in gasometri (Area 15) identificata come are di messa in riserva R13 e quindi avviato a caldaia (recupero R1).

Il Recupero del biogas prodotto presso l'impianto viene stoccato in un gasometro che alimenta n. 2, due, caldaie ad uso industriale, aventi potenzialità termica rispettivamente pari a 571 e 524 Kwt presenti a supporto del riscaldamento dei fanghi in digestione (emissioni E4a - E4b che non funzionano in contemporanea, in quanto una è di riserva all'altra).

Gli interventi previsti per il progetto in esame consistono unicamente in:

- Installazione dei n. 2 trituratorini ed allestimento del capannone a servizio delle attività
 - Trituratore per confezionamento imballaggi di vetro, con le seguenti caratteristiche tecniche costituito da un mulino a cilindri per la frantumazione di vetro cavo, con rulli in acciaio ad alto spessore e superficie antiusura. Il macchinario ha la possibilità di regolare la granulometria del vetro ed ha un sistema meccanico di sicurezza per espansione dei rulli in presenza di corpi non frantumabili. Il caricamento della tramoggia di carico avviene manualmente. Il materiale macinato passa attraverso un vaglio: la frazione liquida viene incanalata in una coclea e scaricata nella apposita vasca di raccolta; la frazione solida decadente viene raccolta ed estratta ciclicamente;
 - Trituratore per confezionamento imballaggi plastici, con le seguenti caratteristiche tecniche: il macchinario è costituito da un ribaltatore ed un macinatore. Il materiale macinato passa attraverso un vaglio: la frazione liquida viene incanalata in una coclea e scaricata nella apposita vasca di raccolta; la frazione solida decadente viene raccolta ed estratta ciclicamente;
- Revamping del sistema di abbattimento ad umido (scrubber) a servizio del locale adibito alle attività di confezionamento mediante riduzione volumetrica e agli stoccaggi intermedi prima del rilancio delle frazioni liquide ai digestori (sorgente S7);
- Realizzazione di una condotta di collegamento tra la vasche di omogeneizzazione (sigla 66a, 66b, 66c) e la sezione di rilancio ai digestori;

5.1 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

- conferiti da terzi:

5.1.1 Messa in riserva (R13) dei rifiuti conferiti in colli (Area 63): 150 mc;

5.1.2 Messa in riserva R13 vasche omogeneizzazione della frazione liquida (Area 66): 310 mc;

5.1.3 Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, biogas in gasometro (Area 17), prima dell'avvio a R1: 852 mc;

La capacità di stoccaggio istantanea e la potenzialità della produzione di biogas da rifiuti non pericolosi sono state determinate mediante determinazioni analitiche (prove di rendimento) di un rifiuto non pericoloso "tipo". Per i motivi sopra esposti, la gestione amministrativa e documentale del biogas avverrà sulla base di dati analitici..

- in uscita:

5.1.4 Messa in riserva (R13) / Deposito Preliminare (D15) rifiuti decadenti dalle operazioni di pretrattamento (Area 65): 100 mc;

5.2 I quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero sono pari a:

5.2.1 R12 [Attività di riduzione volumetrica, (Area 64)]: 5.000 t/a pari a 20 t/g;

5.2.2 R3 [produzione di biogas di rifiuti non pericolosi mediante dosaggio diretto dal conferimento in autobotte e/o previo stoccaggio preliminare di quelli provenienti dal pretrattamento mediante sconfezionamento nei trituratori - (Area 12)]: 15.000,00 t/a pari a 60 t/g;

5.2.3 R1 [Recupero energetico del biogas in caldaia (Area 15)- peso specifico biogas 1.21 kg/mc]: 258 t/a, pari a 1,03 t/g;

5.3 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

EER	S	DENOMINAZIONE	R13	R12	R3	R1
02 01 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
02 01 02		Scarti di tessuti animali	X		X	
02 01 03		Scarti di tessuti vegetali	X		X	
02 01 06		Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	X		X	
02 02 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	
02 02 02		Scarti di tessuti animali	X		X	
02 02 03		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	
02 02 04		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	
02 03 01		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione	X		X	
02 03 02		Rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	
02 03 03		Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X		X	
02 03 04		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	
02 03 05		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		X	
02 03 99		Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	X	
02 04 01		Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X	X	
02 04 02		Carbonato di calcio fuori specifica	X	X	X	
02 04 03		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X	X	X	
02 05 01		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dell'ind. Lattiero casearia	X	X	X	
02 05 02		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		X	
02 05 99		Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	X	
02 06 01		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione dell'ind. Dolciaria e panificazione	X	X	X	
02 06 02		Rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X	X	
02 06 03		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	X		X	

EER	S	DENOMINAZIONE	R13	R12	R3	R1
02 06 99		Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X		X	
02 07 01		Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X		X	
02 07 02		Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X	X	
02 07 03		Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	X	X	X	
02 07 04		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X	
02 07 05		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X		X	
02 07 99		Rifiuti non specificati altrimenti, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X	X	X	
03 03 02		Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X		X	
03 03 11	S	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X		X	
16 10 02	S	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli da cui alla voce 16 10 01*, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X		X	
16 10 04	S	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X		X	
19 06 03		Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X		X	
19 06 04		Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X		X	
19 06 05		Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X		X	
19 06 06		<i>Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale</i>	X		X	
19 08 05		Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X		X	
19 12 12	S	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, <i>limitatamente a rifiuti di origine alimentare</i>	X		X	
Dopo la digestione anaerobica in sito						
19 06 99		Biogas*	X			X

*Il biogas (CER 190699) viene prodotto, a partire da rifiuti non pericolosi, a valle del processo di digestione anaerobica e direttamente avviato al successivo processo di recupero energetico (R1).

6. END OF WASTE “CASO PER CASO”

6.1 Presso l’impianto non si ottengono end of waste “caso per caso”

7. RIFIUTI PRODOTTI

7.1 L’impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi e pericolosi decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	Descrizione	Operazioni	
		R13	D15
190604	Digestato**	X	X
191201	Carta e cartone	X	X
191204	Plastica e gomma	X	X
191205	Vetro	X	X
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 190206	X	X
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

**** il digestato prodotto dai rifiuti non pericolosi derivanti da aziende alimentari (yogurt, latte in polvere e liquido, alimenti proteici) viene avviato alla linea fanghi del depuratore per essere trattato e alla fine smaltito con il codice *EER 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane* in quanto la percentuale rispetto ai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane risulta trascurabile.**

I rifiuti decadenti dalle attività di depurazione saranno gestiti con le modalità previste dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del Dlgs. 152/06 e s.m.i. (deposito temporaneo).

Si precisa che la frazione liquida proveniente dalla fase di ispessimento e la frazione liquida proveniente dalla digestione anaerobica sono rilanciati in testa all'impianto di depurazione e pertanto non costituiscono rifiuto decadente dall'attività.

È fatta salva la non esaustività dei rifiuti sopraelencati in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

8. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

8.1 la richiesta di sopralluogo alla Città Metropolitana di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto approvato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti con il presente assetto impiantistico, è subordinata:

- 8.1.1** al corretto approntamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento ed alle prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico;
- 8.1.2** alla predisposizione di specifica procedura di autocontrollo che il gestore deve applicare per un corretto esercizio dell'attività autorizzata al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni svolte presso l'impianto che garantiscano il rispetto di quanto previsto dal progetto. Detta procedura, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Allegato Tecnico dovrà comprendere le fasi di omologa dei rifiuti, l'accettazione dei rifiuti all'impianto, le verifiche del materiale in trattamento ed in uscita, nonché le modalità per l'individuazione di corpi estranei che possano dare origine a fenomeni di scoppio e/o fonte di molestia. **In particolare la procedura di autocontrollo e gestione rifiuti dovrà contenere i dati di riferimento del range massimo ammissibile dei principali inquinanti al fine di consentire il corretto svolgimento del processo nell'impianto (CPD mg/l, N mg/l, SST %);**
- 8.1.3** alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, con l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'avvio della nuova attività, in particolare da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti, esposizione ad agenti chimici, fisici rumore e vibrazioni e biologici e l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate;
- 8.1.4** alla predisposizione del documento dei rischi d'incendio, in conformità alle indicazioni stabilite dal d.m. 10.03.1998 e dal testo unico in materia di disposizioni di prevenzione incendi D.M. n. 51 del 3 agosto 2015, con predisposizione di un piano di emergenza che dovrà contenere le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio;
- 8.1.5** all'evidenza del rispetto delle prescrizioni impartite con il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- 8.1.6** all'attuazione e mantenimento in buono stato di conservazione delle opere di mitigazione e compensazione previste dal decreto di esclusione dalla procedura V.I.A. di cui alla R.G.

n. 6036 del 28/07/2021, sia di tipo procedurale che relative alla realizzazione di piantumazioni, come riassunte nel documento integrativo prot. n. 0202680 del 28/12/2021;

- 8.2** relativamente al progetto autorizzato con il provvedimento al quale il presente Allegato Tecnico è parte integrante e sostanziale, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti provenienti da terzi possono essere avviate dal trentesimo (30) giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Città Metropolitana di Milano e, per conoscenza al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.T.S. territorialmente competenti. A detta comunicazione deve essere allegata anche autocertificazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che attesti la corrispondenza delle opere a quanto autorizzato; attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso. La Città Metropolitana di Milano, entro il suddetto termine, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti, ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di recupero/smaltimento autorizzata con il presente provvedimento potrà essere avviata;
- 8.3** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13), di recupero (R12, R1) e digestione anaerobica (R3) di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'elaborato "*Planimetria generale Rete fognaria e punti di emissione in atmosfera*" - Tav. n. 1 datata Dicembre 2021, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee. Si precisa che la capacità d'impianto, i quantitativi in stoccaggio e le operazioni di recupero/smaltimento sono quelle autorizzate ai precedenti punti del presente allegato tecnico;
- 8.4** le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 8.5** deve essere evitato il deposito, anche occasionale, di materiale putrescibile in aree esterne;
- 8.6** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- 8.6.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 8.6.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
- Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 8.7** le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.
- 8.8** dovranno essere effettuati rilievi fonometrici entro sei (6) mesi dopo la messa in esercizio dell'impianto nell'assetto autorizzato con il presente provvedimento, da concordare con A.R.P.A. Dipartimentale ed il Comune, concordando preventivamente i punti e le modalità di misura ed in altri punti che fossero ritenute significative ai fini di una verifica di conformità del livello di rumore ambientale alla normativa vigente in materia. Le risultanze della campagna di monitoraggio dovranno essere inviate entro quarantacinque (45) giorni dall'esecuzione delle stesse alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed eventualmente ai Comuni confinanti qualora i punti sensibili siano ubicati sul territorio degli stessi, ed all'A.R.P.A. Dipartimentale;

8.9 l'azienda dovrà provvedere a realizzare quanto prescritto dal comune di Canegrate e dal Parco dei mulini con note pervenute al prot. n. 002283 del 10/01/2022 ed al prot. n. 0203833 del 30/12/2021 e precisamente, Ricordato gli elementi patrimoniali, unitamente al paesaggio agrario irriguo circostante, costituiscono valori identitari delle comunità locali tutelati dal PLIS Parco dei Mulini ed ai sensi del d.lgs. 42/2004 lungo il fiume Olona:

- mantenere le opere a verde già oggetto di mitigazione;
- entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione, prevedere nel progetto opere a verde mitigative da concordare con il Comune ed il Parco dei Mulini;
- effettuare opere compensative da concordare col Comune di Canegrate e col Parco dei Mulini per ripristinare la strada vicinale dei Mulini e darne evidenza agòi enti territoriali coinvolti.

ATTIVITÀ DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R12, R3)

- 8.10** La fase di digestione anaerobica deve avvenire nel pieno rispetto del processo tecnologico previsto dal progetto, dei tempi e dei parametri di funzionamento;
- 8.11** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo, le norme tecniche di riferimento applicabili al progetto in argomento;
- 8.12** i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 8.13** le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 8.14** i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 8.15** è vietato il ritiro di rifiuti in avanzato stato di fermentazione/decomposizione, in quanto possono originare esalazioni maleodoranti;
- 8.16** le operazioni di messa in riserva (R13) o pretrattamento (R12) dei rifiuti devono garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
- 8.17** deve essere riposta particolare cura nella gestione dell'impianto, in particolare nello stoccaggio e nella movimentazione dei rifiuti, e nella sua sorveglianza, al fine di contenere al massimo le emissioni odorose dovute alla presenza di grosse quantità di biomasse;
- 8.18** i portoni di accesso devono essere mantenuti chiusi, limitando la durata ed il numero delle aperture allo stretto indispensabile in modo tale da limitare la dispersione di sostanze maleodoranti;
- 8.19** I rifiuti dovranno essere allo stato stato fangoso palabile, liquido o comunque pompabile e conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;
- 8.20** I rifiuti conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato;

- 8.21** Ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli sfiati originati dalle operazioni di carico dei serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, devono essere convogliati sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento o, viceversa, trattati in apposito impianto di abbattimento;
- 8.22** La quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;
- 8.23** Il controllo sulla tenuta delle vasche destinate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti deve essere almeno semestrale; devono in ogni caso essere evitate dispersioni di reflui sul suolo e/o nel sottosuolo;
- 8.24** I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;
- 8.25** Sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici:
- all'uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio;
 - su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto;
- 8.26** I controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo ed allegati al registro di carico/scarico rifiuti;
- 8.27** Settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico/scarico rifiuti, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;
- 8.28** tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento, e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione, di troppo pieno, il relativo scarico deve esserle convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;
- 8.29** per ogni serbatoio, il quantitativo massimo di rifiuti effettivamente stoccato deve sempre essere inferiore alla propria capacità massima e comunque deve sempre essere mantenuto un 10% come volume di riserva;
- 8.30** tutte le superfici di deposito e trattamento rifiuti devono essere impermeabilizzate comprese le vie di movimentazione e carico/scarico;
- 8.31** le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere di norma protette dall'azione delle acque meteoriche, anche mediante l'utilizzo di teli mobili. Eventuali sversamenti devono essere contenuti e ripresi, per quanto possibile a secco;
- 8.32** i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero/smaltimento devono essere stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice CER;
- 8.33** i rifiuti che possono generare fenomeni maleodoranti devono essere depositati in contenitori chiusi ed inviati ad impianto finale nel minor tempo possibile;

ATTIVITÀ' DI RECUPERO ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DI CALORE

- 8.34** il rifiuto in ingresso all'impianto, costituito da gas combustibile deve avere le seguenti caratteristiche:
- CH₄ (metano) minimo 30%, in volume;
 - H₂S massimo 1,5%, in volume;
 - Potere Calorifico Inferiore, sul tal quale, minimo 12.500 KJ/Nmc;

VARIE

- 8.35** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 8.36** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 8.37** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 8.38** al fine di evitare, in particolari condizioni di esercizio e/o situazioni meteo climatiche, la generazione di odori molesti, il gestore deve effettuare, entro 120 giorni dalla messa in esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata presso l'impianto, idonee valutazioni post operam secondo i criteri, le metodiche e le procedure indicate nella d.g.r. n. 3018 del 15/02/2012, con conseguente eventuale adozione di misure di mitigazione. Al riguardo l'Impresa dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.T.S. territorialmente competenti, l'avvio delle verifiche e trasmettere, ai medesimi Enti, il documento finale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso;
- 8.39** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

9. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Elena Airaghi